

## Articolo 19 – Riduzioni tariffarie

1. **COMPOSTAGGIO** - La tariffa è ridotta del 15% sulla parte variabile a favore delle utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a mezzo biocompostatore o gestione in cumulo o concimaia, purché il processo risulti controllato, non sia causa di inconvenienti igienico-sanitari ed il compost prodotto sia utilizzato sui terreni in uso a qualsiasi titolo dai richiedenti. Il Comune verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. Contestualmente alla richiesta di adesione è obbligatoria la restituzione del contenitore del rifiuto umido in dotazione al soggetto gestore del servizio. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra il contribuente perde diritto all'intero beneficio annuale. Ai sensi dell'articolo 37 della legge 221/2015 la riduzione di cui al presente articolo compete anche alle imprese agricole e florovivaistiche.

2. **PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO** - Ai sensi dell'articolo 9-bis del D.L. 47/2014 è riconosciuta una riduzione di due terzi per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

3. La richiesta di riduzione di cui ai commi precedenti produrrà effetti a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto interessato di dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che ne danno diritto. Tutte le riduzioni previste cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

4. **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO** - Ai sensi del comma 20 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80%, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio se sia protratto per più di 30 giorni.

5. **ZONE NON SERVITE** - La tariffa è ridotta del 60% per le utenze domestiche situate nelle aree in cui la raccolta domiciliare è di difficile attuazione a causa della difficoltosa percorrenza delle strade (sia per la qualità del fondo stradale sia per la larghezza della carreggiata). Detta area è distinta come Zona B. La Zona B è identificata nelle utenze domestiche site in:

- Strada Soliti dal n. 11 alla fine
- Strada del Vaj dal n. 27 alla fine
- Strada Negri dal n. 57 alla fine
- Strada Grassoni dal n. 13 alla fine
- Stradale Torino dal n. 43 al n. 61

6. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013.

## Articolo 20 – Riduzioni tariffarie utenze non domestiche per avvio al riciclo

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della legge 147/2013 e s.m.i., le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, sulla scorta delle percentuali di seguito indicate:

Percentuale di recupero dei rifiuti prodotti sul totale dei rifiuti potenzialmente prodotti	Percentuale di riduzione
recupero fino al 25%	20%
recupero di oltre il 25% e fino al 50%	40%
recupero di oltre il 50% e fino al 75%	60%
recupero di oltre il 75%	80%

2. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene moltiplicando il coefficiente Kd della corrispondente categoria tariffaria di riferimento, di cui allegato Tabella B2, all'intera superficie imponibile.

3. L'applicazione della riduzione di cui ai precedenti commi è applicata a consuntivo ed a seguito di dimostrazione dell'effettivo avvenuto avvio al riciclo, previa presentazione di apposita richiesta da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Tale richiesta, da presentarsi ogni anno, deve indicare l'indicazione della quantità e della tipologia dei rifiuti assimilati avviati al riciclo e dei relativi codici CER ed alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero;
- b) copia del registro di carico e scarico (se obbligatorio).

## Articolo 21 – Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni tra quelle previste, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e potranno essere applicate sino al limite massimo del 100% della quota variabile.

2. Le riduzioni vengono applicate considerando prioritariamente quella di maggior valore percentuale.

## Articolo 22 – Agevolazioni

1. Il Comune può accollarsi in parte, nell'ambito degli interventi socioassistenziali la TARI dovuta dai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico e che ne facciano domanda, previa delibera della Giunta comunale.

2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce con propri provvedimenti,

le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Comune accorda una riduzione percentuale del tributo dovuto fino al 50%, a favore di nuclei familiari residenti con presenza di portatori di handicap il cui indicatore ISEE non sia superiore ad Euro 20.000,00.

4. L'agevolazione di cui al precedente comma è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Qualora i costi da sostenere siano superiore ai limiti di spesa previsti in bilancio, la Giunta Comunale applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto. Per usufruire delle agevolazioni l'utente dovrà presentare apposita istanza entro il 31 ottobre.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, il Consiglio Comunale può disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.